

COMUNE DI TRIVERO

PROVINCIA DI BIELLA

Ordinanza nr. 48 di giovedì 16 agosto 2007
Oggetto: divieto di balneazione e campeggio.

IL SINDACO

PREMESSO CHE durante tutto l'anno ma in particolare durante il periodo estivo, lungo le sponde del torrente Sessera sono sempre maggiori le presenze di turisti che vi campeggiano e fanno attività di balneazione nelle sue acque; a causa di queste presenze, la zona viene puntualmente interessata da problemi di natura diversa, riconducibili per lo più a fatti e comportamenti che spesso si pongono in contrasto con le norme poste dall'Amministrazione a tutela dell'igiene pubblica, della salute dei cittadini e più in generale, al rispetto del decoro e pulizia dei luoghi.

CONSIDERATO CHE nel tratto del torrente Sessera interessato dalle attività in premessa citate, il Comune di Trivero, tramite il servizio CO.R.D.A.R. Valsesia quale gestore della distribuzione acqua potabile, ha prese di captazione acqua che alimentano l'acquedotto pubblico.

VISTA LA comunicazione urgente inviata dal servizio CO.R.D.A.R. Valsesia (prot. 2935 del 07/08/2007) assunta al protocollo generale di quest'Ente il 10/08/2007 con numero 6836 avente per oggetto: tutela delle aree di salvaguardia località Piancone.

RITENUTO quindi, di dover adottare idonee misure volte ad eliminare pericoli di carattere igienico-sanitario, che si possono creare con le attività di cui sopra.

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 recante il Testo Unico delle norme sull'Ordinamento degli Enti locali.

VISTO il vigente Regolamento di Polizia Urbana, con particolare riferimento all'art. 33.

FATTO comunque salvo quanto disposto dalle norme del Codice Penale e da altre disposizioni di legge o regolamenti vigenti nelle specifiche materie;

ORDINA per i motivi in premessa:

Lungo le sponde del torrente Sessera, in ogni caso a non meno di trenta (30) metri dal suo alveo, nel territorio di competenza del Comune di Trivero dalla confluenza con il "Croso delle Laccere" sino all'altezza della strada vicinale detta " Baroso – Masunchio" è fatto divieto di:

1. gettare o abbandonare carte, bottiglie e qualsiasi altro tipo di rifiuti solidi o versare liquidi sul terreno o nelle acque.
2. bivaccare o sistemare giacigli.
3. accendere fuochi e/o barbecue.
4. usare i luoghi come siti di deiezione.
5. bagnarsi nel tratto di torrente interessato ed utilizzare lo stesso per il lavaggio di cose e animali.

Le violazioni alla predetta ordinanza, ove non costituiscano fattispecie di reato, sono punite con una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di € 25 ed un massimo di € 500, a norma dell'art. 7 bis/1° comma del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e regolamento comunale delle procedure sanzionatorie amministrative approvato con Del. C.C. n. 60/07;

All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a rimuovere eventuali rifiuti od a cessare il comportamento scorretto. L'inottemperanza all'ordine verrà perseguita a norma dell'art. 650 del Codice Penale ed all'eventuale ripristino provvederà l'Amministrazione, a spese dei trasgressori.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, nr. 241 si avverte che il responsabile del procedimento è il Com.te della Polizia Municipale Massimo Mornarini.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, ovvero, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza è trasmessa alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Biella, alla Stazione Carabinieri di Trivero, alla Stazione Corpo Forestale di Trivero, al Settore Tutela Ambiente della Provincia di Biella.

E' fatto obbligo a chiunque, rispettare e far rispettare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata per 7 giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale, ne sarà curata la pubblicazione sul sito internet del Comune ed entrerà in vigore al termine della pubblicazione.

IL SINDACO DI TRIVERO
Massimo Biasetti